

**ATTI DI CONTROLLO****PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

grave è la situazione venutasi a creare nella Repubblica di Ucraina in seguito alle elezioni presidenziali del 21 novembre 2004, dove l'opposizione democratica ha denunciato palesi irregolarità nello svolgimento delle elezioni, tali da alterare il risultato delle stesse;

l'Unione europea ha chiesto lo svolgimento di nuove elezioni, ritenendo che l'assenza di una verifica indipendente sui risultati elettorali avrà conseguenze sulla politica europea nei confronti dell'Ucraina;

gli Usa hanno denunciato le frodi e le irregolarità nel voto, non riconoscendo il risultato e la proclamazione del Presidente, in quanto le elezioni ucraine non hanno rispettato gli *standard* internazionali;

il Segretario generale della Nato ha chiesto un riesame dei risultati elettorali, invitando l'Ucraina ad attenersi al rispetto dei principi democratici;

numerosi Paesi europei hanno richiamato per consultazioni i propri ambasciatori;

l'opposizione democratica ucraina ha come principali obiettivi l'avvio di un processo di piena democratizzazione del Paese, per portare l'Ucraina ad aprire negoziati per il suo ingresso nella Nato e nell'Unione europea, e chiede con forza di non essere abbandonata dall'Occidente nella sua battaglia per la democrazia e la libertà —:

quale sia la posizione del Governo italiano in merito alla crisi ucraina e quali iniziative si intendano intraprendere insieme ai *partner* europei.

(2-01378) « Verneti, Santino Adamo Loddo, Intini, Burtone, Gentiloni Silveri, Villari, Ranieri, Ruggieri, Manzini, Franceschini, Gambini, Mazzuca Poggiolini, Papini, Tuccillo, Montecchi, Nigra, Merlo, Molinari, Meduri, Realacci, Zannella, Cima, Fistarol, Lulli, Giacomelli, Di Serio D'Antona, Potenza, Capitelli, Abbondanzieri, Acquarone, Quartiani, Gerardo Bianco ».

*(Presentata il 30 novembre 2004)*

*Interrogazione a risposta orale:*

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, VERRÒ, FALLICA, BLASI, LENNA, COLLAVINI, SAVO, MILANESE, TARANTINO, FILIPPO MANCUSO, PALMA, FRANZ, DI TEODORO, MENIA, CORONELLA, GIORGIO CONTE, ROMOLI, FOTI, SARO, CRAXI, PORCU, CROSETTO, ALBONI, MILIOTO, PATRIA, CANNELLA, BOCCHINO, FONTANINI, RONCHI, SAGLIA, GARNERO SANTANCHÈ e BUTTI.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri.  
— Per sapere — premesso che:

il procuratore generale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, dottor Giovanni De Luca, con nota protocollo n. 1895/DEL, avente per oggetto nuovo ospedale civile di Gorizia, inviata all'assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, al direttore generale dell'azienda sanitaria n. 2 Isontina e per conoscenza al presidente della provincia di Gorizia e al sindaco del comune di Gorizia, a cui la stampa locale ha dato ampio risalto, ha fatto delle gravi esternazioni, quali: « che il costo della "operazione" del nuovo ospedale era di circa 3 miliardi di lire inferiore all'asserito costo di ristrutturazione dell'ospedale civile di Gorizia »;

la ristrutturazione stessa poi affidata in regime di concessione, malgrado le perplessità giuridiche che manifestarono alcuni, al costo di circa 50 miliardi di lire;

a causa di perplessità, avanzate da più parti, sulla asserita economicità della scelta si è ormai « delineato » un danno erariale di oltre 20 milioni di euro, per il cui recupero questa Procura procederà non appena concretatosi;

nel frattempo questa procura provvederà alla emanazione degli atti di costituzione in mora nei confronti dei responsabili del danno;

tutto ciò inevitabilmente e prevedibilmente venuto a conoscenza della stampa a titolo di preannuncio di una prossima iniziativa inquisitoria la quale per sua natura non dovrebbe essere dannosamente anticipata al pubblico;

ad avviso degli interroganti, il dottor Giovanni De Luca non avrebbe dovuto rivelare a terzi estranei a quell'ufficio inquirente contenuti di un'inchiesta che quanto meno dovrebbero rimanere riservati violando, in tal modo gli specifici obblighi inerenti la funzione esercitata;

il procuratore non avrebbe dovuto in ogni caso dare per accertate ipotesi accusatorie che raggiungono il grado di certezza solo dopo la fase giurisdizionale nel rispetto del contraddittorio delle parti;

il dato appare ancora più grave se si considera che lo stesso procuratore anticipa responsabilità e atti di costituzione in mora pur affermando che il danno non si è ancora « concretato », e tacendo che non è affatto certo che esso, per l'appunto, si « concretizzerà » atteso anche che per come l'ufficio del procuratore, non può non avere accertato, la regione ha respinto il nuovo progetto, implicante l'aumento dei costi talché, allo stato è da escludersi che saranno effettuati « pagamenti » integranti l'ipotizzato danno erariale;

secondo gli interroganti, tanto disprezzo per il rispetto delle norme e per la verità, quanto meno sotto il profilo

deontologico, e tanto zelo nel rivelare atti di ufficio, con il prevedibile clamore giornalistico, fa pensare ad un accanimento impropriamente immesso nell'impegno a trattare tale inchiesta —

se alla luce di tali comportamenti non si renda necessario un intervento ispettivo allo scopo di accertare che non vi siano eventuali responsabilità rilevanti sul piano disciplinare del dottor Giovanni De Luca. (3-03946)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Capo Dipartimento della Protezione Civile dottor Guido Bertolaso, in un intervento sul quotidiano finanziario *Il Sole-24 Ore* di mercoledì 7 luglio 2004 alla pagina 16 dal titolo « Al via il nuovo piano antincendi », scrive: « Per contrastare l'attività dei piromani, occorre che la normativa vigente venga applicata con maggior rigore che in passato. Sono ancora troppe le Amministrazioni locali che non ottemperano all'obbligo che loro compete di perimetrare immediatamente le aree percorse dal fuoco, onde attivare i vincoli previsti dalla legge. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto ricordare il problema con una direttiva di pochi giorni fa indirizzata all'ANCI, sollecitando il contributo indispensabile degli enti locali nello scoraggiare le attese e gli interessi malavitosi legati agli incendi boschivi »;

appare evidente che lo Stato non può assistere inerte agli inadempimenti di alcuni Comuni rispetto all'elemento normativo più importante al fine di scoraggiare gli incendi dolosi —

quali iniziative assuma la Protezione Civile per stimolare i Comuni alla immediata perimetrazione delle aree devastate dal fuoco;

se, in caso di ulteriore inerzia, non si possa attivare una formale diffida ai sindaci dei Comuni interessati;

se, comunque, non si ritenga di dover adottare iniziative normative volte a prevedere un sistema sanzionatorio nei confronti dei Comuni inadempienti. (4-11805)

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risultano già presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri atti di sindacato ispettivo aventi ad oggetto la richiesta di motivazioni circa il mancato utilizzo, nell'attività di contrasto agli incendi boschivi, dei velivoli « Dromader M/18/B »;

in particolare nella corrente stagione, caratterizzata da inusuale siccità, la devastazione del patrimonio boschivo è stata particolarmente estesa, anche in ragione della limitatezza dei mezzi a disposizione;

è bene ricordare che il dipartimento della protezione civile, con decreto n. 2272 di repertorio del 23 luglio 1999, ha nominato una commissione con l'incarico di valutare l'efficacia del servizio di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi affidato alla Avianord 85 Avioservizi s.r.l. da attuarsi con n. 3 aerei Dromader M/18/B nell'ambito della Regione Basilicata, mediante l'attivazione delle aviosuperfici di Grumento Nova, Pisticci e Lavello come da contratto n. 313 di repertorio del 2 giugno 1999;

la commissione ha espresso la valutazione della sperimentazione relativa all'impiego degli aerei Dromader M/18/B con relazione del 15 ottobre 1999, che ovviamente ha preso in considerazione l'intero periodo contrattuale scadente il 30 settembre 1999;

la citata relazione della commissione, dopo aver premesso che « obiettivo primario da perseguire in sede di pianificazione dell'attività antincendio è teso alla contrazione dei tempi di intervento e all'incre-

mento della capacità risolutiva dello stesso », afferma che « l'attività del Dromader risulta determinante nell'effettuazione del primo lancio con un carico che varia, in rapporto alla distanza dell'obiettivo, da 1.500 a 2.000 litri di estinguente »;

la commissione prosegue, nella sua relazione, affermando quanto segue: « La Commissione, alla luce della positività dei risultati ottenuti con la sperimentazione effettuata in Basilicata, ritiene possibile l'impiego degli aeromobili in ambito locale, qualora non si disponga di vettori più competitivi »;

in particolare, ai fini della tempestività dell'intervento (ritenuto elemento decisivo nella lotta antincendio), la commissione si esprime come segue: « Si fa rilevare, infine, che il servizio di "ricognizione armata", peculiarità degli aerei Dromader, può costituire un tempestivo intervento su principi di incendi, oltre che attivare con urgenza il servizio a terra a condizione che sia perfezionato il necessario coordinamento »;

risulta all'interrogante che la relazione 15 ottobre 1999 della Commissione porterebbe la firma, fra gli altri, del Colonnello Francesco D'Arcangelo per il Dipartimento della Protezione Civile;

è dunque stato ragionatamente ed ufficialmente accertato che l'attività dei Dromader M/18/B offre aspetti particolarmente positivi nella prospettiva di un perfezionamento della lotta contro gli incendi boschivi e, per di più, offre una prospettiva non già di « alternative » rispetto agli aerei Canadair, ma di assoluta compatibilità ed anzi di feconda « complementarietà »;

tali argomentazioni consentono di ritenere ancora più misteriosa la decisione di non utilizzare tale velivolo, quasi a voler garantire un monopolio incomprensibile dei Canadair e, in pratica, della società cui è stato affidato il servizio —:

se la relazione 15 ottobre 1999 della Commissione istituita dal dipartimento della protezione civile sia stata attenta-

mente valutata e correttamente presa in considerazione nella organizzazione della lotta contro gli incendi boschivi;

in caso affermativo, quali siano le ragioni che, malgrado il tenore della relazione citata, hanno determinato la scelta di lasciare inattivi i velivoli Dromader M/18/B;

quali siano le ragioni tecniche che hanno determinato il convincimento secondo il quale la maggiore celerità nell'intervento del primo lancio (tipica del Dromader), non dovesse essere coniugata, laddove possibile, attraverso un'azione coordinata con le diverse caratteristiche tecniche dei velivoli Canadair. (4-11806)

*COLUCCI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

da notizie stampa pubblicate a partire dal 19 novembre 2004 si apprende che, nell'esercizio della sua funzione di controllo, la Corte dei conti avrebbe recentemente avviato un procedimento nei confronti del Ragioniere generale dello Stato in relazione alle spese sostenute per la ristrutturazione del suo ufficio e per una serie di contratti di consulenza stipulati con soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione;

tali spese in particolare ammonterebbero, secondo quanto testualmente dichiarato nella lettera di risposta inviata alla Corte dei Conti dal Capo di gabinetto della Ragioneria generale dello Stato, ad 857.114,86 euro per rimodernare l'ufficio del Ragioniere generale, realizzandovi misure di sicurezza per adeguare i locali alle nuove normative; a 41.758,54 euro per l'impianto di condizionamento; a 52.000,00 euro per un contratto di consulenza relativo all'ottimizzazione del funzionamento della Segreteria del Ragioniere generale; a 57.600,00 euro per un contratto relativo ad un non altrimenti precisato progetto di gemellaggio con la Romania; ad una cifra variabile fra i

35.000,00 ed i 60.000,00 euro per ciascuno degli otto contratti di consulenza relativi alla riorganizzazione della Ragioneria generale; ed infine ad una cifra variabile fra i 21.000,00 ed i 30.000,00 euro per ciascuno dei sette contratti relativi al monitoraggio dei flussi di spesa;

a conti fatti, gli importi al riguardo complessivamente imputati a carico del bilancio pubblico ammontano ad 898.873,40 euro per la ristrutturazione dell'ufficio del Ragioniere generale ed a circa 702.200,00 euro per contratti di consulenza esterna, per un totale generale di circa 1.601.073,40 euro;

ad una valutazione comparativa, anche approssimativa, fra analoghe voci di spesa rilevabili nei rendiconti consuntivi delle principali amministrazioni pubbliche, la somma complessivamente spesa dal Ragioniere generale dello Stato per il solo ammodernamento del proprio ufficio risulta notevolmente superiore anche a quanto per le stesse ragioni risulta eventualmente speso da interi ministeri o dalle più alte cariche dello Stato;

per quanto riguarda i contratti di consulenza esterna, la spesa che risulterebbe sostenuta dal Ragioniere generale per farsi dire da altri come esercitare i propri doveri d'ufficio non trova riscontro nell'esperienza di tutte le altre principali amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali né risulta coerente con i principi di rigore deontologico che proprio a partire dalla Ragioneria generale dello Stato devono ispirare la gestione del bilancio pubblico —:

quali misure abbiano adottato od intendano adottare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'economia per verificare, parallelamente al procedimento avviato dalla Corte dei conti, se tali spese siano state realmente motivate da effettive esigenze amministrative e se prima di effettuarle, specie con riguardo ai contratti di consulenza esterna, sia stata previamente valutata la possibilità di trovare nell'ambito della pubblica amministrazione quelle risorse conoscitive

ed organizzative che avrebbero consentito ai contribuenti di risparmiare ulteriori oneri al bilancio pubblico in anni in cui, dalla Ragioneria generale dello Stato come dagli altri organi preposti al controllo sulla spesa pubblica, sono pervenuti a tutte le pubbliche amministrazioni inviti e moniti al contenimento delle proprie spese ordinarie e straordinarie. (4-11807)

TIDEL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le politiche agricole e forestali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio e nella notte del 28 settembre 2003 il litorale a Nord di Roma e i territori dei comuni di Cerveteri e Ladispoli sono stati investiti da un violento nubifragio, con pioggia intensa e prolungata che ha provocato ingenti danni alla viabilità, alle attività agricole e produttive, al sistema fognario, alle abitazioni civili, la cui entità, che si presume notevole, dei danni è in corso di accertamento;

in particolare sono state colpite le zone di Cerenova, e Campo di Mare, che hanno subito gravissimi danni alle strutture balneari, negozi, cantine, garage e ai piani terreni delle civili abitazioni, costringendo alcune famiglie a ricercare alloggio presso gli alberghi locali;

i produttori agricoli hanno perduto gran parte delle produzioni in campo, colpendo seriamente il loro reddito e mettendo in forse il recupero di piantagioni future;

le conseguenze drammatiche della pioggia sono state in parte limitate dal pronto intervento dei servizi comunali di protezione civile dei comuni di Cerveteri e Ladispoli, coadiuvati dalle squadre dei Vigili del fuoco e dalle associazioni di volontariato, attivate dalla sala operativa della regione Lazio, che sono riusciti a mettere in sicurezza strade ed abitazioni, sia in relazione agli incombenti pericoli di frane e smottamenti, sia in relazione agli

allagamenti anche di vaste porzioni che hanno interessato singole abitazioni e interi condomini;

è in corso la raccolta dei dati relativi ai danni provocati in ogni sito, da parte degli uffici tecnici dei comuni secondo la normativa prevista dalla legge per il riconoscimento dello stato di calamità —:

se, in attesa dei definitivi accertamenti dei danni provocati dal maltempo in Cerveteri e Ladispoli, e in attesa che la regione avvii la procedura istruttoria per la dichiarazione dello stato di calamità naturale, il Governo non intenda accelerare quanto di Sua competenza per assicurare con sollecitudine alle popolazioni interessate i benefici previsti dalla legge. (4-11808)

BULGARELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, numerosi testimoni oculari hanno riferito che durante l'attacco condotto dalle forze della coalizione nella città di Falluja (Iraq), sarebbero state usate dalle truppe Usa numerose armi « non convenzionali », tra le quali gas velenosi e napalm;

il napalm, una miscela gelificata di sali di alluminio e benzina e altri derivati dal petrolio, è stato usato dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam, con conseguenze catastrofiche sugli uomini e sull'ambiente, ancora oggi perduranti;

l'Italia è tra i paesi firmatari della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio e uso delle armi chimiche ma, essendo membro della coalizione di Nazioni che hanno preso parte all'invasione dell'Iraq, risulterebbe indirettamente coinvolta nell'uso che gli Stati Uniti avrebbero fatto di tali armi durante l'offensiva di Falluja —:

se risulti al nostro Governo che gli Stati Uniti abbiano fatto uso di armi chimiche, in particolare, del napalm, du-

rante l'offensiva di Falluja e, qualora ciò fosse confermato, se non lo ritenga incompatibile con il perdurare della presenza dell'Italia nella coalizione dei paesi occupanti. (4-11821)

ANTONIO RUSSO e GIOACCHINO ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

con l'articolo 32, decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modifiche in legge n. 326 del 24 dicembre 2003, recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici », e dedicato specificatamente, alle « misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali », è stata tracciata la disciplina del condono edilizio;

il comma 25 dell'articolo 32 citato ha esteso « le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ..., come ulteriormente modificato dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ..., nonché della presente normativa alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 », fissando anche i limiti dimensionali dei manufatti « condonabili »: 1) 750 mc per ciascuna unità abitativa (a condizione che lo stabile non superi, nel suo complesso, i 3.000 mc), per gli edifici residenziali di nuova costruzione; 2) un incremento dimensionale non superiore al 30 per cento della volumetria esistente o, in alternativa, non superiore a 750 mc, per gli interventi abusivamente realizzati sul patrimonio edilizio già esistente;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 196 dell'11 maggio 2004, depositata il 28 giugno 2004 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 7 luglio 2004 ha dichiarato la illegittimità costituzionale, tra l'altro:

1) del comma 25 dell'articolo 32 cit., nella parte in cui non prevede che le Regioni possano determinare limiti volumetrici inferiori a quelli previsti dalla legge;

2) del comma 26 dell'articolo 32 cit., nella parte in cui non prevede che le regioni possano determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio;

3) del comma 37 dell'articolo 32 cit., nella parte in cui non prevede che le Regioni possano disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del comune;

4) del comma 38 dell'articolo 32 cit., nella parte in cui prevede che sia l'allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003 anziché le Regioni a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento e dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 269 del 2003, nella parte in cui determina la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e le relative modalità di versamento;

5) dell'articolo 32 cit., nella parte in cui non prevede che la legge regionale debba essere emanata entro un termine congruo da stabilirsi ad opera del legislatore statale;

l'articolo 5 del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, convertito nella legge n. 191 del 30 luglio 2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004 assegnava alle regioni il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (12 luglio 2004) per l'emanazione delle leggi regionali disciplinanti le ipotesi di cui sopra;

lo stesso articolo ha fissato il termine per la presentazione delle domande relative alla definizione di illeciti edilizi « tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004 »;

il comma 2-bis dell'articolo 5 cit., al fine di salvaguardare il principio dell'affidamento, ha stabilito che le domande relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (7 luglio 2004) della citata sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 restano salve a tutti gli effetti, salva diversa disposizione legislativa regionale;

la regione Campania con la legge regione n. 10 del 18 novembre 2004, all'articolo 3, comma 1, ha previsto che: « Non possono formare oggetto di sanatoria le opere abusive che hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse », precisando, con il successivo articolo 4, che possono accedere al condono edilizio solo gli interventi che: « hanno comportato un ampliamento del manufatto inferiore a quindici per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i 250 metri cubi; hanno comportato la realizzazione di nuove costruzioni conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse e aventi una volumetria inferiore a 250 metri cubi per singola richiesta di titolo edilizio in sanatoria, sempre che la nuova costruzione non superi complessivamente i 600 metri cubi; sono state eseguite su aree o immobili soggetti a vincoli di tutela, sono conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse e hanno comportato la realizzazione di una volumetria inferiore a 75 metri cubi; hanno comportato un ampliamento del manufatto, già oggetto di condono ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 47 del 1985, capi IV e V o ai sensi della legge n. 724 del 1994, articolo 39, inferiore al cinque per cento della volumetria della costruzione originaria, sempre che l'ampliamento non superi complessivamente i cento metri cubi »;

l'articolo 8 della legge regionale cit. ha stabilito, inoltre, che le disposizioni si applicano anche alle domande di sanatoria non ancora definite e presentate tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003 e la data di entrata in vigore della legge regionale;

la legge regionale n. 10 del 18 novembre 2004 si limita, in sostanza, a prevedere un accertamento di conformità per le opere edilizie abusive vanificando di fatto quanto previsto dal legislatore statale e confermato in linea di principio dalla Corte costituzionale con la sentenza sopra citata;

la riferita legge è entrata in vigore il 18 novembre 2004, data di pubblicazione nel B.U.R.C. n. 56 del 18 novembre 2004 e, quindi, oltre il termine congruo di quattro mesi (120 giorni) previsto dal decreto-legge n. 168 del 2004 in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004;

sedici regioni su venti hanno legiferato entro il termine di cui sopra;

secondo l'interrogante, la regione Campania, con la citata legge, si è sottratta al principio di leale collaborazione che deve permeare il rapporto tra pubblica amministrazione e privato, « lavandosi le mani » di fronte all'emergenza abusivismo che da anni è presente sul territorio campano;

non senza trascurare che, in virtù dell'intervento del legislatore statale (decreto-legge n. 269 del 2003), il cittadino ha legittimamente fatto affidamento sulla possibilità di ottenere la sanatoria prevista —:

se il Governo non ritenga di dover urgentemente intervenire al fine di porre rimedio alla situazione venutasi a creare, nella regione Campania, a seguito dei successivi interventi legislativi, statali e regionali, in materia di condono edilizio con conseguente incertezza per il cittadino e per gli operatori del diritto attivando in base all'articolo 127 della Costituzione, il

procedimento per il sindacato di costituzionalità della legge regionale della Campania n. 10 del 18 novembre 2004.

(4-11829)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo n. 22/97 dispone la tenuta del registro per le imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi; da questa formulazione è derivata la circolare del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1999 che ha esonerato i soggetti produttori, non inquadrati in un'organizzazione di impresa, cioè i liberi professionisti, dalla tenuta del registro e dall'invio annuo al catasto della comunicazione MUD;

tali soggetti sono invece tenuti alla compilazione e conservazione della copia del formulario di identificazione dei rifiuti, di cui all'articolo 15 del suddetto decreto legislativo, a testimoniare il corretto affidamento a ditta autorizzata per il trasporto ed avvio alla destinazione finale di smaltimento;

avverso a tale orientamento si è pronunciata la Corte di Giustizia, con Ordinanza CE 28 settembre 2004 proc. C-115/03, che, su ricorso di una ditta che si era visto ridurre l'incarico di compilazione di registri da parte dei medici dentisti liberi professionisti, si è in tal modo espressa: « L'obbligo di tenere un registro di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, riguarda tutti i produttori dei rifiuti, tra cui gli studi medici-dentistici, e non solo i produttori di rifiuti pericolosi che esercitano la loro attività sotto forma di un'impresa o di un ente » —:

se non ritenga, per evitare che tutti i liberi professionisti italiani debbano ritornare a compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti, quando i dati richiesti

dalla direttiva 75/442 all'articolo 14 sono tutti desumibili dalla semplice tenuta dei formulari di identificazione;

di dover adottare iniziative normative volte a prevedere, fatta eccezione per la produzione di rifiuti urbani, che i produttori di rifiuti pericolosi, ove non siano inquadrati da un'organizzazione di ente o impresa, adempiano all'obbligo di tenuta del registro di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997 attraverso la semplice conservazione del formulario di identificazione e che gli stessi non siano tenuti alla comunicazione annuale al catasto.

(4-11840)

CUSUMANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'Enit (Ente nazionale italiano per il turismo) per gli esercizi 2002 e 2003 si evince che l'Enit ha conferito molteplici consulenze esterne per provvedere istituzionalmente alla promozione turistica dell'Italia all'estero con conseguente aggravio di spese sul bilancio dell'Ente e che tali incarichi, conferiti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, hanno riguardato l'area *marketing*;

la Corte dei conti a tal riguardo ha sottolineato le forti perplessità che tali incarichi di consulenza destano con riguardo all'area *marketing* nella quale peraltro l'Enit dispone nel proprio organico di apposite professionalità — oltre che dell'apposito Ufficio studi programmazione e *marketing* — che potrebbero espletare con altrettanta competenza i compiti citati;

inoltre la relazione della Corte dei conti evidenzia, nei bilanci dell'ultimo biennio dell'Ente, la crescita esponenziale della voce Manifestazioni ed in particolare della realizzazione delle giornate/settimane italiane e dei *workshops*;

a tal riguardo nel prossimo mese di novembre a Mosca si terrà una manifestazione italiana dedicata all'offerta enogastronomica del nostro Paese. Il *Workshop* è promosso dalla Biteg di Riva del Garda (Borsa internazionale del turismo enogastronomico) e gode del patrocinio e del sostegno (anche economico?) dell'Enit;

la manifestazione moscovita, come per altre già in passato, si avvarrà della collaborazione della società Comitel & Partners di Ascoli Piceno, la stessa che ha curato l'Osservatorio internazionale sul turismo enogastronomico presentato nel maggio scorso alla Biteg di Riva del Garda. In quell'occasione era stata proposta una interessante ricerca sul turismo enogastronomico — condensata in un volume della Franco Angeli Editori — curata da Magda Antonioli Corigliano e dalla stessa Comitel & Partners di Ascoli Piceno e promossa dal ministero delle politiche agricole e forestali, dal ministero delle attività produttive, dall'Enit e dalla provincia autonoma di Trento;

Franco Angeli, editore della pubblicazione, precisa nella prefazione alla ricerca che «l'Osservatorio internazionale sul turismo enogastronomico» presentato per l'appunto a Riva del Garda — è stato curato dalla società Comitel & Partners di Ascoli Piceno con il coordinamento di Alessandra Rozzi che ha attinto a dati e statistiche di provenienza Enit;

la manifestazione moscovita non rientrava nel calendario delle manifestazioni promosse nel 2004 e sostenute — direttamente o indirettamente — dall'Enit —:

quali rapporti intercorrano tra Enit, Biteg di Riva del Garda e Comitel & Partners di Ascoli Piceno;

se alla manifestazione moscovita l'Enit intervenga col solo patrocinio o se abbia previsto anche un contributo economico e se anche la delegazione Enit di Mosca interverrà a sostegno della manifestazione;

se la Comitel & Partners di Ascoli Piceno sia stata direttamente o indirettamente coinvolta in altre manifestazioni promosse dall'Enit e/o dagli assessorati di altre regioni italiane che hanno visto operare congiuntamente le due citate strutture;

quale sia stato il contributo economico dato dall'Enit all'Osservatorio internazionale sul turismo enogastronomico presentato a Riva del Garda e se l'ente pubblico abbia erogato un contributo economico per la pubblicazione della citata ricerca. (4-11845)

ZANELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto 2004 è stato pubblicato, a cura della Commissione europea, un manuale intitolato *Buying Green! A handbook on environmental public procurement*, rivolto ai soggetti pubblici responsabili degli acquisti, chiamati ad una politica di spesa ambientalmente orientata;

il manuale recepisce le indicazioni delle nuove direttive, adottate il 31 marzo 2004, in materia di appalti pubblici, in ordine alla necessità di predisporre tali gare in modo tale da aumentare all'interno dei paesi UE la percentuale di acquisti «ecologici», oggi limitata al 19 per cento;

il manuale, disponibile per il momento solo in lingua inglese, francese, tedesco, consta di sole 38 pagine nelle quali vengono illustrate strategie, organizzazione delle procedure d'appalto, procedure d'acquisto anche con esemplificazioni, in modo da consentirne una rapida e concreta applicazione —:

se siano a conoscenza dell'esistenza di questo manuale;

se non ritengano importante attivarsi affinché sia immediatamente predisposta

la traduzione italiana, in modo da diffonderne copia presso i soggetti responsabili dei centri di spesa pubblica e di dare pronta ed efficace applicazione a quanto previsto dalle direttive europee in materia.  
(4-11853)

\* \* \*

### AFFARI ESTERI

*Interrogazione a risposta immediata:*

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che

in Venezuela è da lungo tempo in atto un'ondata di sequestri a scopo di estorsione, che colpisce con straordinaria virulenza i cittadini italiani gestori di imprese locali;

tali rapimenti hanno avuto in qualche caso anche un esito drammatico, come si è verificato con gli anziani coniugi Iafrate, massacrati dai loro rapitori, e come è capitato all'imprenditore pugliese Corrado Altomare, morto il 20 settembre 2004, a solo un mese dal suo rilascio, a causa dei maltrattamenti subiti;

l'ultimo sequestro in ordine di tempo risulta quello dell'imprenditore bellunese Renzo Secchi, prelevato nella notte del 12 novembre 2004 dalla sua azienda agricola di Aroa ed attualmente prigioniero dei rapitori, esattamente come almeno altri tre cittadini italiani;

per fronteggiare l'ondata dei sequestri di cui sono rimasti vittima numerosi italiani in Venezuela, il ministero degli affari esteri ha prontamente disposto l'invio sul posto di un colonnello dei carabi-

nieri, Franco Fantozzi, e di un tenente colonnello della polizia di Stato, Filippo Bonfiglio, che collaborano attualmente con le autorità di Caracas;

si esprime vivo apprezzamento per l'azione svolta da questa missione antisequestri italiana in Venezuela, che ha già dato un contributo importante sia alla liberazione di alcuni dei rapiti italiani che all'impostazione di un'efficace strategia di prevenzione —:

quali ulteriori misure il Governo ritenga opportuno adottare per pervenire alla liberazione degli ostaggi ancora nelle mani dei sequestratori. (3-03937)

*(Presentata il 30 novembre 2004)*

*Interrogazione a risposta orale:*

DEIANA e RUSSO SPENA. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

venti giorni fa l'aeronautica ivoriana ha iniziato a bombardare alcune cittadine nella regione controllata dalla guerriglia e a quelle incursioni ha messo fine l'aviazione francese;

in seguito alla morte di nove militari transalpini del contingente di pace, periti sotto i bombardamenti aerei ivoriani, le forze armate francesi hanno distrutto tutta la forza aerea nazionale del paese africano;

sono seguite violenze e saccheggi anti-francesi nella capitale Abidjan, nonché manifestazioni di sostegno al Presidente in carica Gbagbo, al punto che l'aggravarsi della situazione ha indotto diversi governi stranieri a rimpatriare i propri connazionali;

secondo fonti locali i soldati del contingente francese avrebbero colpito in maniera indiscriminata la popolazione civile ed i dimostranti, facendo numerose vittime;

con voli speciali organizzati dalla Farnesina sono stati portati in salvo 154 italiani; altri 103 sono rientrati con voli organizzati da altri Paesi, soprattutto dalla Francia;